

OGGETTO: Correzione di errore materiale del PRG di Faedo, ai sensi art. 44, co.3, LP 15/2015. Modifica dell'art. 93 co. 4 "Fasce di rispetto stradali" delle Norme di Attuazione del PRG di Faedo.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa, di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti.

Si prende atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

Con LR n.13 del 19.10.2016 è stata istituita la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020. Ad oggi, non avendo il comune di San Michele all'Adige approvato il Piano regolatore generale interessante l'intero nuovo territorio comunale, la disciplina urbanistica è regolamentata rispettivamente per ciascun territorio precedente alla fusione:

- dal Piano regolatore generale del Comune di San Michele all'Adige, approvato con deliberazione di GP n. 2635 dd 25.10.2002 e successive varianti: delibera Giunta Provinciale di Trento n. 1917 dd 15 settembre 2006 (cd. Variante 2006); delibera Giunta Provinciale di Trento n. 1054 dd 30 maggio 2013 (cd variante 2009) e delibera Giunta Provinciale di Trento n. 1740 dd 08 novembre 2019 (cd variante 2018);
- dal Piano regolatore dell'estinto comune di Faedo, approvato con deliberazione di GP n. 1777 dd 1.09.2006 e successive varianti: deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 del 01.07.2011 (c.d. variante 2009); deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 19.12.2012 (correzione di errori materiali); deliberazione di Giunta Provinciale n. 1774 del 19.10.2015 (c.d. variante 2013) e deliberazione di Giunta Provinciale n. 284 dd 6.03.2020 (c.d. variante 2018).

In attesa di procedere con l'unificazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'Amministrazione comunale ha ritenuto comunque necessario procedere almeno alle modifiche più urgenti degli strumenti urbanistici. E con deliberazione di Giunta comunale n. 96 dd 7.06.2022, esecutiva, ha provveduto ad affidare all'arch Andrea Miniucchi di Rovereto, l'incarico per la predisposizione di variante puntuale cartografica e normativa non sostanziale ai due strumenti urbanistici comunali.

Con la presente deliberazione si propone di correggere un errore materiale presente nel PRG dell'estinto comune di Faedo. Nel dettaglio è necessario novellare il co. 4 dell'art. 93 delle Norme di Attuazione prevedendo l'esclusione dall'applicazione della distanza delle costruzioni dalle strade esistenti, nel caso di viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti. Trattatasi di errore materiale verificatosi in fase di redazione della cd variante 2018 sopra riportata. Laddove si provvedeva allo stralcio dalle NdA del PRG di Faedo dell'art.10 che disciplinava le "*distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle aree di sviluppo urbano*" rimandandone la disciplina al successivo articolo 93 "*fasce di rispetto stradale*", si dimenticava erroneamente di riportare nello stesso la fattispecie di esclusione in merito alla viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti.

Tutto ciò premesso.

Visti gli elaborati acquisiti in atti sub prot. n. 11478 dd 05/12/2022 presentati dall' arch.Andrea Miniucchi, e nel dettaglio:

- relazione illustrativa;
- estratto norme di attuazione raffronto;
- estratto norme di attuazione novellate.

Rilevato che la documentazione presentata risulta essere completa di tutti gli elaborati prescritti dalla normativa vigente.

Condivise e fatte proprie le valutazioni e le motivazioni sviluppate nella relazione illustrativa e le correzioni riportate nelle norme di attuazione del PRG di Faedo.

Richiamato l'art.44, co.3, della LP 15/2015 Legge provinciale per il governo del territorio che recita "La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione."

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2 di data 03/05/2018 e s.m.i.

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisito il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata – Mauro Stonfer"

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

d e l i b e r a

1. Di approvare la correzione dell'errore materiale con rettifica del vigente Piano regolatore generale di Faedo, come apparente negli elaborati tecnici depositati in atti (sub prot. n. 11478 dd 05/12/2022) e di seguito elencati:
 - relazione illustrativa;
 - estratto norme di attuazione raffronto;
 - estratto norme di attuazione novellate.

consistente nell'integrazione del co. 4 dell'art.93 *Fasce di rispetto stradale* delle Norme di Attuazione del PRG di Faedo come di seguito riportato:

- "4. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade esistenti (**con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti**), di progetto, e da potenziare è generalmente indicata graficamente in cartografia, in mancanza di questa indicazione valgono le larghezze fissate nelle tabelle B e C riportate in calce alle NTA."
 2. Di comunicare la presente correzione alla Comunità di Valle Rotaliana Königsberg ed al servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento.
 3. Di pubblicare per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
 4. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
 5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
- (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione Consiglio comunale nr. 26 dd. 20.12.2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosanna Faustini
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **23.12.2022** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.

2. d

i

d
a
r
e

a
t
t
o

c
h
e

l
a

p
r
e
s
c